

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N.14 DEL 02-04-2019**

**Oggetto: Variante puntuale al P.R.G. n. 15, ai sensi dell'art. 48 c. 1 della L.R. n. 11/2004 e art. 50 c. 4 lettera "h" della L.R. n. 61/1985, per individuazione Area a Servizi Z.T.O. "F - Aree a parco, gioco e sport" - n° 46. Adozione.**

Il Presidente illustra la proposta relativa all'oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- il Comune di Casale di Scodosia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di G.R.V. n° 2134 del 07/07/2000;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 07.12.2001 è stata adottata una variante al PRG vigente ai sensi del 4° comma dell'articolo 50 della L.R. 61/85 per modifiche al Regolamento Edilizio e alle N.T.A. del PRG vigente, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2002, per l'inserimento della normativa specifica per gli impianti di telefonia mobile e l'ampliamento di una zona a Parcheggio esistente in prossimità del cimitero di Casale.
- con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 07.12.2001 è stata adottata una variante al PRG vigente ai sensi del 9° comma dell'articolo 50 della L.R. 61/85 per modifiche in ampliamento alla zonizzazione del PRG vigente per individuazione di una zona PEEP e altri "ritocchi" alle zone residenziali per complessivi mc 29.534 aggiuntivi (rispetto ad una massimo di Legge per la procedura adottata, pari a mc 29.742) e alle zone produttive per mq .512 (rispetto ad una massimo di Legge per la procedura adottata, pari a mq 37.014. In data 29.04.2002 tale variante ha ottenuto parere favorevole (con prescrizioni) da parte del Dirigente Regionale (Prot. 1616/4701) con conseguente definitiva approvazione con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.06.2002;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 15.02.02 è stata adottata una Variante Parziale ai sensi del 3° comma dell'art. 50 della L.R. 61/85 (procedura ordinaria) per l'ampliamento dell'area a PIP ed il ridisegno delle aree a standard della medesima zona in conseguenza dello specifico finanziamento derivato dai "patti Territoriali". Tale variante è stata approvata con DGRV n° 374 del 14/02/2003;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 30.11.2002 è stata adottata una variante parziale ai sensi del 3° comma dell'art. 50 della L.R. n° 61/85 alle N.T.A. intesa a normare le attività ammissibili nelle zone "D"; Tale variante è stata approvata con DGRV n° 3229 del 23/10/2003;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 27/06/2003 è stata adottata una Variante Parziale secondo procedura ordinaria, riguardante alcune modifiche conseguenti al protocollo d'intesa fra Comune, Provincia e ENEL per l'individuazione di un area per impianti tecnologici (impianti di trasformazione). Tale variante è stata approvata con delibera Giunta Regionale n° 3121 del 18/10/2005;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 27/06/2003 è stata adottata una Variante Parziale ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 della L.R. 61/85 (procedura ordinaria) e ai sensi della L.R. 24/85, riguardante l'aggiornamento della zonizzazione agricola; tale variante è stata approvata con delibera Giunta Regionale n° 3122 del 18/10/2005;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 22/10/2004 è stata adottata una Variante Parziale ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 della L.R. 61/85 (procedura ordinaria) per alcune modifiche alle zone residenziali nonché modifica alle Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento Edilizio nonché ampliamento zone "F"; Tale variante è stata approvata con DGRV n° 1065 del 06/05/2008;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2009 è stata adottata una variante al PRG vigente ai sensi del 4° comma lettera "I" dell'articolo 50 della L.R. 61/85 per modifiche al Regolamento Edilizio del PRG vigente, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 16/07/2009, per integrazione dell'art. 64 del regolamento in cui si specifica la rilevanza urbanistica dei manufatti di arredo da giardino e la creazione dell'art. 23 bis intitolato "risparmio energetico";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 22/09/2010 è stata adottata una variante al PRG vigente ai sensi del 4° comma lettera "I" dell'articolo 50 della L.R. 61/85 per modifiche alle Norme Tecniche d'Attuazione del PRG vigente, per l'introduzione dell'art. 9 bis - disposizioni relative all'installazione di impianti fotovoltaici".
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 07/04/2011 è stata adottata un variante parziale al PRG vigente ai sensi del 4° comma lettera "I" dell'art. 50 della L.R. n. 61/85 per: "misure preventive e protettive per manutenzioni in quota", approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20/07/2011;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02/08/2012 è stata adottata un variante parziale al PRG vigente ai sensi del 4° comma lettera "I" dell'art. 50 della L.R. n. 61/85 per: puntualizzazione e specificazione del contenuto degli artt. 7 e 18 delle Norme Tecniche d'Attuazione, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/11/2012;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2013 è stata adottata un variante parziale al PRG vigente ai sensi del 4° comma lettera "d" dell'art. 50 della L.R. n. 61/85 per: "Modifica alla zonizzazione connessa all'ampliamento del cimitero e alla rideterminazione della fascia di rispetto", approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 24/09/2013;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2015 è stata adottata variante puntuale al PRG vigente n. 13 ai sensi dell'art. 7 c. 2 della L.R. 04/2015, finalizzata allo stralcio di aree edificabili ed alla loro riclassificazione con destinazione d'uso priva di potenzialità edificatoria, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/10/2016;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018 è stata adottata variante puntuale al PRG vigente n. 14 ai sensi dell'art. 7 c. 2 della L.R. 04/2015, finalizzata allo stralcio di aree edificabili ed alla loro riclassificazione con destinazione d'uso priva di potenzialità edificatoria, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/06/2018;
- il Piano Regolatore Generale risulta adeguato alla Legge Regionale 80/80, sia alla Legge Regionale 24/85, sia ai rapporti e limiti di dimensionamento di cui agli artt. 22 e 25 della Legge Regionale 61/85;
- Il Comune non è dotato di PAT e appartiene al PATI del Montagnanese;

**EVIDENZIATO** che:

- Il comma 1 dell'art. 48 della L.R. 11 dispone il Comune possa adottare e approvare ancora varianti ai sensi del comma quarto dell'articolo 50 della L.R. 61 comunque fino all'approvazione del primo PAT;
- Fra i punti indicati dalla norma richiamata (e specificati nella circolare n. 6/98 pubblicata sul BUR n. 64/98) in questa sede si richiama il seguente:

Punto "h":

*l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 .....*

**ATTESO** che:

- la proposta di variante individua una particolare zona a servizi, per attività ludica, ricreativa connessa alla pet therapy, ovvero un galoppatoio, in area attualmente soggetta a rispetto cimiteriale, e deriva da una iniziativa proposta da una azienda agricola didattica locale;
- la proposta di variante è quindi volta ad introdurre nel PRG vigente un nuova zona "F – aree attrezzate gioco e sport" – n. 46 - secondo le condizioni, modalità e limiti indicati negli elaborati progettuali. L'ambito oggetto della nuova previsione è indicato in un'area interna al perimetro della fascia di rispetto cimiteriale, ambito già oggetto di un specifica variante (variante n. 12) per l'ampliamento della struttura cimiteriale in direzione opposta a quella oggetto della proposta di modifica.
- dal punto di vista urbanistico ed edilizio la proposta si sostanzia nel riconoscimento della specificità e particolarità di un uso in parte già conforme alla dimensione rurale dell'ambito;

**VISTI** gli elaborati grafici, costituenti la variante n° 15, al vigente PRG, redatti dal professionista, dott., Arch. Mauro Costantini, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della prov. di Padova al n. 2424, in relazione all'incarico avuto dall'Amministrazione Comunale, pervenuti al protocollo comunale in data 26/03/2019 al n. 2926, e composti da:

- Relazione Tecnica
- Norme Tecniche Attuative estratto art. 18;
- Valutazione di Compatibilità Idraulica – dichiarazione;
- Tav. 13.1.2. intero territorio sud - scala 1:5000;
- Tav. 13.3.1. zone significative – scala 1:2000;

**DATO ATTO** che la variante in parola è stata esaminata dalla conferenza dei capigruppo tenutasi in data 1 Aprile 2019 la quale, a seguito di ampia discussione ha espresso il suo parere favorevole all'unanimità;

**RITENUTO** inoltre, di condividere ed approvare i contenuti degli elaborati, costituenti la variante in parola, in quanto rispondenti alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;

**VISTE** le Leggi Regionali n° 61 del 1985 in particolare l'art. 50 c. da 4 a 9 e c. 16 e n° 11 del 23.04.2004 in particolare l'art. 48 c. 1;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 la presente proposta di deliberazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Casale di Scodosia nella sezione "Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio";

**VISTO** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui all'articolo 49, 1° così come segue:

- favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile dei servizi tecnici in conformità all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti .....

**DELIBERA**

1. **Di approvare** le premesse in narrativa esposte come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di adottare** la variante puntuale al P.R.G., finalizzata ad introdurre nel PRG vigente una nuova zona "F – aree attrezzate gioco e sport" – n. 46 - secondo le condizioni, modalità e limiti indicati negli elaborati progettuali. L'ambito oggetto della nuova previsione è indicato in un'area interna al perimetro della fascia di rispetto cimiteriale, ambito già oggetto di una specifica variante (variante n. 12) per l'ampliamento della struttura cimiteriale in direzione opposta a quella oggetto della modifica testé adottata;
3. **Di dare atto** che la variante puntuale n. 15 al P.R.G., così come adottata è composta dagli elaborati grafici redatti dal professionista, dott. Arch. Mauro Costantini, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della prov. Di Padova al n. 2424, in relazione all'incarico avuto dall'Amministrazione Comunale, pervenuti al protocollo comunale in data 26/03/2019 al n. 2926, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e composti da:
  - Relazione Tecnica;
  - Norme Tecniche Attuative estratto art. 18;
  - Valutazione di Compatibilità Idraulica – dichiarazione;
  - Tav. 13.1.2. intero territorio sud - scala 1:5000;
  - Tav. 13.3.1. zone significative – scala 1:2000;
4. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area di depositare la variante parziale al P.R.G., entro 5 giorni, a disposizione del pubblico, presso la Segreteria del Comune e della Provincia, per la durata di 10 giorni, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti, evidenziando che nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata, conformemente a quanto disposto dall'art. 50 comma 6 della L.R. n° 61/85;
5. **Di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, della Legge Regionale Veneto n. 11/2004, "dalla data dell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni;
6. **Di trasmettere** la presente variante all'Ulss n. 6 per il parere di competenza;
7. **Di dare atto** che per la presente variante viene data attuazione a quanto disciplinato e disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 in ordine alla sua preventiva pubblicazione.



**COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA**  
**Provincia di Padova**

**PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267**

**OGGETTO: Variante puntuale al P.R.G. n. 15, ai sensi dell'art. 48 c. 1 della L.R. n. 11/2004 e art. 50 c. 4 lettera "h" della L.R. n. 61/1985, per individuazione Area a Servizi Z.T.O. "F - Aree a parco, gioco e sport" - n° 46. Adozione.**

---